



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 22 DEL 19-02-2023

N. GENERALE 26 DEL 19-02-2023

Oggetto:	Ordinanza Ingiunzione al pagamento per mancata oblazione sanzione amministrativa rif. Verbale N. 1911 del 08/12/2022 a carico del sig. (OMISSIS) n.q. di legale rappresentante della società "(OMISSIS)"
----------	--

PREMESSO che

- in data 08/12/2022, alle ore 17:11 il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale in intestazione, ha riscontrato la violazione amministrativa al disposto del Regolamento di Igiene Urbana, Delibera n.14 del 10/10/2013 Comm. Straord. art.18 ed art.74 sanzionato all'art.77, in quanto si riscontrava sulla pubblica via (OMISSIS) civ. (OMISSIS), in Milazzo, il conferimento, all'interno di n.5 cassonetti, di buste di plastica trasparenti contenenti rifiuti di vetro, indifferenziata, plastica, in giorno ed orario di non conferimento, arrecando precarietà igienica
- nella stessa data, in sede d'ufficio, veniva elevato verbale di violazione amministrativa n. 1911 del 08/12/2022 a carico:
- del sig. (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) CF: (OMISSIS) e residente a (OMISSIS), in via (OMISSIS) n. (OMISSIS), quale trasgressore, nella qualità di rappresentante legale pro-tempore della società "(OMISSIS)", proprietaria del locale (pub) "(OMISSIS)", sito in (OMISSIS) via (OMISSIS) civ. (OMISSIS), P.I: (OMISSIS), giusto art. 18 del regolamento di igiene urbana Delibera n.14 del 10/10/2013 Comm. Straord.;
- della **società** (OMISSIS) con domicilio fiscale in (OMISSIS) via (OMISSIS) civ. (OMISSIS) n.q. di obbligato in solido P.I./C.F: (OMISSIS);

DATO ATTO che con rapporto istruttorio ex art. 17 della L.n.689/81 del 09/02/2023, a firma dell'Ag. di P.L. Falanga Luca si da atto che:

1. il verbale n. 1911 del 08/12/2022 è stato elevato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Milazzo per violazione degli artt. 18,74, sanzionato dall' 77 della Deliberazione del Comm. Straord. n. 14 del 10/10/2013 a carico del sig. (OMISSIS), n. q. di trasgressore, quale rappresentante legale pro-tempore della società "(OMISSIS)", proprietaria del locale-pub (OMISSIS), sito in Milazzo, immediatamente contestato al trasgressore, Sig. (OMISSIS) nella qualità sopra indicata;
2. sono stati presentati scritti difensivi da parte del Sig. (OMISSIS) nella qualità sopra indicata con nota del 10/01/2023 prot. n (OMISSIS) in merito al verbale amministrativo N. 1911 del 08/12/2022 eccependo:
 - che i rifiuti erano stati trasferiti nei rispettivi contenitori per la raccolta da parte della società addetta allo smaltimento degli stessi, che in quella data non ha provveduto alla raccolta nei tempi e nei modi prestabiliti;
 - che, come delineato dal regolamento comunale, bisogna individuare delle aree per il collocamento dei contenitori dei rifiuti che, nel caso specifico, non è stato fatto;

- che, all'interno del locale, detti rifiuti non possono sostare in quanto essendo un esercizio per la somministrazione alimentare al pubblico, i NAS lo sanzionerebbero;
3. che l'accertamento dell'infrazione di che trattasi è fondato e legittimo in quanto sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo in questione in quanto:
- in merito al primo punto si rileva che la mancata raccolta dei rifiuti da parte della società è da imputare all'erroneo conferimento degli stessi dato che, come da calendario per le utenze commerciali, il giovedì (08/12/2022) è previsto il ritiro dei rifiuti di natura organica, mentre erano stati conferiti da parte dell'esercizio sacchi trasparenti contenenti rifiuti di vetro, indifferenziata e plastica, come si evince dalla documentazione fotografica allegata agli atti;
 - in merito al secondo punto si rileva che, come recita l'art. 12 (modalità operative) del Regolamento Comunale di Igiene Urbana, "i contenitori dei rifiuti urbani **sono preferibilmente** dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico insediamento con le altre opere di arredo stradale" - "i contenitori **possono** stationare anche in aree pubbliche opportunamente prescelte e perimetrare con striscia gialla e nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al traffico veicolare e pedonale in generale e delle persone disabili". Inoltre l'art. 14 (Posizionamento dei contenitori stradali) stabilisce: "per la raccolta dei rifiuti (urbani e/o speciali assimilabili), vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente realizzate/autorizzate dal Comune). Alla luce di quanto sopra riportato in ogni caso l'utente ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, di riportare i contenitori all'interno della proprietà privata a svuotamento avvenuto, nel più breve tempo possibile. Si rileva che lo svuotamento dei contenitori non essendo stato effettuato a causa dell'erroneo conferimento dei rifiuti, non esimeva l'utente dall'obbligo di rientrare i contenitori all'interno della propria attività;
 - non rileva altrettanto la questione relativa all'eventuale contestazione da parte dell'Autorità in merito alla detenzione dei rifiuti all'interno del locale fuori dagli orari di conferimento, atteso che la problematica attiene all'organizzazione dell'esercizio che dovrebbe dotarsi di appositi strumenti e locali idonei.
4. -non sono trascorsi i termini di prescrizione per cui è necessario procedere all'emissione dell'Ordinanza di ingiunzione a carico dei soggetti passivi dell'infrazione in argomento;

DATO ATTO che il trasgressore/obbligato in solido risulta in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro INIPEC ove poter effettuare la notifica di atti – pec: (OMISSIS)

DATO ATTO che l'Autorità competente ad emanare l'Ordinanza de quo nel termine quinquennale di cui al richiamato art. 18 della Legge n. 689/81, fa capo al Dirigente Comandante la Polizia Locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000 e succ. mod. ed integ.;

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689 e suc. modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per quanto in premessa

-al Sig. (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) CF: (OMISSIS) e residente a (OMISSIS), in via (OMISSIS) n. (OMISSIS), quale trasgressore, nella qualità di rappresentante legale pro-tempore della società "(OMISSIS)", proprietaria del locale (pub) "(OMISSIS)", P.I: (OMISSIS), e alla società (OMISSIS) con domicilio fiscale in (OMISSIS) via (OMISSIS) civ.

(OMISSIS) n.q. di obbligato in solido P.I./C.F: (OMISSIS), , di pagare quale sanzione amministrativa per le infrazioni di cui sopra, la somma complessiva di €. 163,00 (centosessantatre/00).

INGIUNGE

al Sig. (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) CF: (OMISSIS) e residente a (OMISSIS), in via (OMISSIS) n. (OMISSIS), quale trasgressore, nella qualità di rappresentante legale pro-tempore della società "(OMISSIS)", proprietaria del locale (pub) "(OMISSIS)", P.I: (OMISSIS), e alla società (OMISSIS) con domicilio fiscale in (OMISSIS) via (OMISSIS) civ. (OMISSIS) n.q. di obbligato in solido P.I./C.F: (OMISSIS), di pagare quale sanzione amministrativa per le infrazioni di cui sopra, la somma complessiva di **€. 163,00 (centosessantatre/00)** entro e non oltre giorni trenta dalla notifica della presente, mediante versamento:

-di **€ 150,00 (centocinquanta/00)** per sanzione pecuniaria, (sanzione edittale da €. 75,00 a €. 500,00) a titolo di oblazione dell'infrazione relativa al verbale N. 1911 del 08/12/2022, sul c/c postale n.12357984 intestato a Tesoreria Comunale "Servizio Contravvenzioni Ordinanze Sindacali" COMUNE DI MILAZZO indicando nella causale il numero e la data della presente ordinanza;

-di **€ 08,00 (otto/00)** per spese di procedimento e notifica della presente Ordinanza, sul c/c postale n.12357984 intestato a Tesoreria Comunale "Servizio Contravvenzioni Ordinanze Sindacali" COMUNE DI MILAZZO indicando nella causale spese di procedimento ed il numero e la data della presente ordinanza;

AVVERTE

-Che in caso di mancato pagamento della somma €. 163,00 (centosessantatre\00), nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente, si darà corso agli atti esecutivi ai sensi dell'art.27 della L. n. 24/11/1981 n. 689;

-Che occorre fornire prova dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica della presente, al Comune di Milazzo – Corpo di Polizia Locale di Milazzo - a mezzo raccomandata A.R. e/o a mezzo p.e.c.: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it;

-Che in assenza di comunicazione di avvenuto pagamento nei termine sopra indicato, il Comune attiverà le procedure per la definizione del ruolo procedendo ad operare l'esecuzione forzata ai sensi dell'art.27 della L. n. 24/11/1981 n. 689, senza ulteriore avviso;

-Che entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento è ammessa opposizione al Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dalla Legge n. 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, da presentare direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace da parte del ricorrente ovvero da un suo procuratore speciale o legale rappresentante;

-Che il ricorso non interrompe la procedibilità dell'esecuzione forzata di cui all'art.27 della sopra citata legge;

DISPONE

Al responsabile del procedimento de quo i seguenti adempimenti:

la notifica del presente provvedimento:

- al Sig. (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il (OMISSIS) CF: (OMISSIS) e residente a (OMISSIS), in via (OMISSIS) n. (OMISSIS), quale trasgressore, nella qualità di rappresentante legale pro-tempore della società "(OMISSIS)", proprietaria del locale (pub) "(OMISSIS)", P.I: (OMISSIS), e alla società (OMISSIS) con domicilio fiscale in (OMISSIS) via (OMISSIS) civ. (OMISSIS) n.q. di obbligato in solido P.I./C.F: (OMISSIS) - PEC: (OMISSIS)

-la trasmissione completa di notifica al responsabile dell'ufficio per la parte afferente la formazione e l'esecuzione del ruolo coatto, per i dovuti e rispettivi provvedimenti e procedimenti conseguenti di competenza;

-l'emanazione dell'atto di accertamento di entrata correlata al bilancio corrente;

-la pubblicazione nei termini di legge nella sezione amministrazione trasparenza ed atti amministrativi per la pubblicità notizia e alla pubblicazione sull'albo pretorio online del presente provvedimento.

Al riguardo si informa che, ai sensi dell'art. 9 della L.r. n.10 /91 e succ. modifiche ed integrazione:

L'amministrazione competente è il Comune di Milazzo.

Responsabile del Settore: *(Comandante Col. Dott.ssa Giuseppa Puleo)*.

Responsabile del Procedimento: *(AG. di P.L. Luca Falanga)*

E' possibile consultare lo stato della pratica sul **Sito del Comune** (<http://www.comune.milazzo.me.it>) alla sezione trasparenza); per ogni comunicazione può essere utilizzato il seguente indirizzo P.E.C. protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it.

I sottoscritti dichiarano ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 art. 75 e 76, l'assenza di conflitto di interesse nei confronti delle parti destinatari del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Falanga Luca

(Sottoscritto con Firma Elettronica)

Il Dirigente - Comandante

F.to Dott.ssa Puleo Giuseppa

(Sottoscritto con Firma Digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Si attesta che la presente Ordinanza n. 22 del 19-02-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 20-02-2023.

N. Reg. Albo: 738

Milazzo, li 20-02-2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con Firma Digitale)